

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Dura Vermeer Infra BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 20 del 27.1.2007.

Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Vermeer Infrastructuur/Commissione

(Causa T-353/06) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell'articolo 81 CE — Esistenza e qualificazione di un accordo — Restrizione della concorrenza — Orientamenti sull'applicabilità dell'articolo 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale — Calcolo dell'importo delle ammende — Gravità e durata dell'infrazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»)

(2012/C 355/29)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vermeer Infrastructuur BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Slotboom)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Vermeer Infrastructuur BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 20 del 27.1.2007

Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — BAM NBM Wegenbouw e HGB Civiel/Commissione

(Causa T-354/06) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell'articolo 81 CE — Esistenza e qualificazione di un accordo — Restrizione della concorrenza — Orientamenti sugli accordi di cooperazione orizzontale — Diritti della difesa — Ammende — Durata dell'infrazione»)

(2012/C 355/30)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: BAM NBM Wegenbouw BV (Bunnik, Paesi Bassi) e HGB Civiel BV (Gouda, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Biesheuvel e J. de Pree)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BAM NBM Wegenbouw BV e la HGB Civiel BV sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 20 del 27.1.2007.

Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Koninklijke BAM Groep/Commissione

(Causa T-355/06) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa»)

(2012/C 355/31)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Biesheuvel e J. de Pree)